

SUMMA FISCALE

2009

a cura di **Valerio Antonelli - Raffaele D'Alessio - Pasquale Pistone**

IRPEF - IRES - IRAP - IVA
Tributi regionali, comunali e locali
Interpello, controlli, accertamento e riscossione
Quadri compilati di UNICO
Processo tributario
Diritto tributario internazionale

www.summa.ilsole24ore.com



Paolo Tartaglia Polcini, Professore straordinario di Economia Aziendale nell'Università di Salerno. Coautore di 34299-34355.

Renato Portale, Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Pubblicista, collabora assiduamente con Il Sole 24 ORE nell'attività convegnistica e come autore di monografie e articoli. Docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, fa parte del Vat Forum, gruppo di esperti e consulenti internazionali specialisti nell'imposizione indiretta. È coautore del capitolo n. 15 sull'Iva.

Giuseppe Rocco, Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università di Salerno (anno accademico 2008 – 2009). Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Avellino. Autore di 1039 – 1142; 1637 - 1667; del capitolo 11 (11000-11500); del capitolo 13 (13000-13460); di 34359-34499; 35090-35770; 37440-37490.

Carlo Romano, Avvocato in Roma e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Internazionale. Coautore del capitolo 6 (6000-6820) ed autore del capitolo 25 (25000-25460).

Giuseppe Romano, Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, autore di monografie edite da Il Sole 24 ORE e articoli pubblicati su riviste specializzate. È coautore del capitolo 15.

Giuseppe Sannino, Professore associato di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Coautore di 34299-34355.

Mario Tenore, Dottore di ricerca in Diritto Tributario. Ricercatore a contratto nella Wirtschaftsuniversität di Vienna e assegnista di ricerca presso l'Università di Salerno. Coordinatore del Master di II livello in Diritto Tributario Internazionale e Comunitario presso l'Università di Salerno (www.stic.unisa.it). Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Napoli. Autore del capitolo 10 (10010 – 10800); di 4040-4380; 7005-7390; 7630; 9000-9230; 9350-9995.

Antonio F. Uricchio, Professore ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Bari, sede di Taranto, di cui è anche Preside. Già componente della Commissione Tributaria Provinciale di Matera. Autore del capitolo 3 (3000-3530), nonché di 5600-5750.

Francesco Paolo Virnicchi, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza presso il Nucleo Polizia Tributaria di Venezia. Coautore di 1035, 5405, 9695.

Antonio Visconti, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario nell'Università Federico II di Napoli. Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Battipaglia (SA). Autore di 1322-1634.

Antonio Visconti, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario nell'Università Federico II di Napoli. Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Battipaglia (SA). Autore di 1322-1634.

Capitolo 11

Società di comodo

Sommarrio	
10000 Inquadramento generale	11210 Alcune fattispecie problematiche
10050 Effetti in tema di Iva	11360 Scioglimento agevolato
11110 Estensione all'Irap e holding di partecipazione	11500 Principali casi di giurisprudenza e di prassi
11160 Novelle legislative del 2006 e del 2007	

Prima sezione	
Inquadramento generale	11000

Società di comodo e presunzione di un reddito minimo La natura della disciplina delle società di comodo non è facilmente identificabile dopo le modifiche normative intervenute nel 2006, leggermente ridimensionate nel 2007, che hanno inasprito oltremisura il regime, facendo smarrire le iniziali intenzioni del legislatore. Oltre alle modifiche che hanno interessato i parametri di riferimento è stato esteso, a partire dal 2007, l'obbligo di dichiarare un reddito minimo anche ai fini Irap. In sintesi con la disciplina delle società di comodo tutte le società (comprese le società e gli enti di ogni tipo non residenti ma con stabile organizzazione in Italia), senza distinzione alcuna tra le forme societarie possibili (sono escluse soltanto le società semplici, le cooperative, le società consorziali e gli enti non commerciali), si considerano non operative se i ricavi medi conseguiti nell'ultimo triennio sono inferiori a quelli presumibili. Questi ultimi sono calcolati, in modo presunto, applicando a taluni beni dell'attivo di bilancio delle percentuali "soglia". Se questo test non viene superato, ossia se la media dei ricavi conseguiti nell'ultimo triennio è inferiore ai ricavi presumibili, occorrerà applicare una seconda griglia di percentuali, definite percentuali di redditività, a talune voci dell'attivo patrimoniale. Il risultato costituirà il reddito minimo imponibile che la società, non operativa *ex lege*, dovrà dichiarare. 11010

A partire dal 1° gennaio 2007, una società, che non consegue i ricavi soglia, si considera non operativa, anche ai fini Irap. Inoltre scattano delle limitazioni, che coinvolgono sia le perdite di esercizi precedenti, sia l'utilizzo del credito Iva, eventualmente maturato dalla società, che può tradursi nella sua indetraibilità definitiva quando l'inoperatività della società si protrae ininterrottamente per un triennio.

Tutte queste misure vanno lette nell'ottica di disincentivare l'uso di società di comodo, ovvero di società che vengono utilizzate soltanto per intestare beni, senza che, poi, a questa intestazione segua lo svolgimento di un'attività commerciale a favore di economie terze. Ma le recenti innovazioni legislative sembrano andare nella direzione di conseguire soltanto un maggior gettito fiscale. Per la verità l'uso dello schermo societario per finalità fiscali è un po' caduto in disuso: più che altro la scelta di costituire una società per intestare dei beni è essenzialmente di natura extra fiscale. Spesso il conferimento in società, anziché rappresentare il capitale di investimento e di esercizio, funzio-

Capitolo 13

Agevolazioni tributarie

Sommario

13000 Operazioni di aggregazione aziendale	13270 Credito d'imposta per il rilancio del settore agroalimentare
13060 Investimenti in ricerca e sviluppo	13310 Altre agevolazioni
13140 Investimenti in aree svantaggiate	13350 Novità di fine 2008
13230 <i>Bonus</i> assunzioni in aree svantaggiate	13460 Principali casi di giurisprudenza e di prassi

Prima sezione

13000

Operazioni di aggregazione aziendale

13010 Concentrazione di complessi produttivi (art. 1, commi 242 e ss., legge n. 296 del 2006)

La norma in commento prevede una non trascurabile agevolazione per le aziende che si concentrano, che però fanno capo a "proprietari" diversi. La diversa proprietà è necessario che permanga anche successivamente (almeno per quattro anni). Dunque le acquisizioni aziendali da parte di un unico soggetto "proprietario" non godono dell'agevolazione. Più precisamente, per le operazioni di aggregazione effettuate nel biennio 2007-2008 è previsto il riconoscimento gratuito del disavanzo di concambio (se è stata posta in essere un'operazione di fusione e/o scissione) o del maggior valore iscritto dalla società conferitaria, qualora sia stato posto in essere un conferimento di azienda ai sensi dell'art. 176 del Tuir.

13020 Beneficiari Le predette agevolazioni riguardano soltanto le società di capitali, ovvero, più precisamente, è necessario che il soggetto finale sia una società di capitali, essendo, invece, irrilevante, la natura giuridica del soggetto di partenza. Infatti, il soggetto di partenza potrà essere anche una società di persone o un'impresa individuale. Il riconoscimento dei maggiori valori è limitato all'importo di 5 milioni di euro e può essere attribuito ai soli beni strumentali, materiali e immateriali (anche quelli autoprodotti perché generati internamente all'impresa), escludendosi dunque i beni di magazzino e le partecipazioni.

13030 Altre condizioni Altresì è necessario che i beni "rivalutati" permangano nel patrimonio del "nuovo" soggetto per un tempo non inferiore a quattro periodi d'imposta, pena la decadenza dell'agevolazione. Trattandosi di una disposizione antielusiva è consentita la presentazione di un'istanza per la sua disapplicazione.

Esistono altre condizioni per la fruizione del beneficio tra cui:

– le imprese devono essere operative da almeno due anni (ai fini dell'operatività può l'Agenzia utilizzare i medesimi criteri previsti per le società di comodo); non rileva l'attività esercitata dai soggetti che si concentrano. Potranno unirsi attività aziendali "omogenee", ma anche attività tra di loro diverse, perché la legge non dispone nulla al riguardo. Dunque non risultano applicabili le pre-

Capitolo 34

Operazioni straordinarie e fallimento

Sommario

34001 Cessione d'azienda	34185 Imposte indirette
34007 Plusvalenze da cessione d'azienda	34193 Fusione
34025 Conferimenti d'azienda	34195 Imposte dirette
34027 Imposte dirette	34245 Imposte indirette
34075 Imposte indirette	34271 Fusioni transfrontaliere
34089 Trasformazione di società	34299 Scissione
34091 Trasformazione omogenea	34301 Imposte dirette
34109 Trasformazione eterogenea	34333 Imposte indirette
34117 Disciplina delle perdite	34359 Fallimento
34123 Imposte indirette	34361 Imposte dirette
34135 Affitto e usufrutto d'azienda	34381 Ritenute fiscali
34137 Imposte dirette	34389 Imposta sul valore aggiunto
34163 Imposte indirette	34500 Principali casi di giurisprudenza e di prassi
34175 Donazione d'azienda	

Prima sezione

Cessione d'azienda

34001

Nozione giuridica di azienda L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. 34005

La Corte Cassaz., Sent. n. 10993 del 21 ottobre 1995 statuisce che affinché «si abbia conferimento di azienda (o di ramo della medesima) è necessario che venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente. E se può ammettersi che tale fattispecie ricorra anche quando il nuovo titolare debba integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi ... occorre, tuttavia, che i beni mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale: non basta, in altre parole, che i beni conferiti abbiano fatto parte di una azienda, ma è altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche e il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica impresa».

Analogamente, la Suprema Corte (Sent. n. 3973 del 27 febbraio 2004) precisa che «costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile, e, se è vero che per la configurabilità